



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE

Art. 924

(Sciame di api)

- Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 842

(Caccia e pesca)

- Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 320.** Regolamento di polizia veterinaria



APA-APICOLTORI PUGLIESI ASSOCIATI
C.F. 90050100743
VIA MONTEGRAPPA 4 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

CONTATTI PER IL RECUPERO DEGLI SCIAMI

RIFERIMENTO	COMUNE	CONTATTO
Onofrio Conte	Castellana Grotte	3663973190
Giuseppe Miricola	Montemesola	3207407364
Paolo Cicorella	Conversano	3294733608
Giuseppe Milano	Gioia Del Colle	3923685230
Luigi Filippo Colapinto	Gioia Del Colle	3291681567